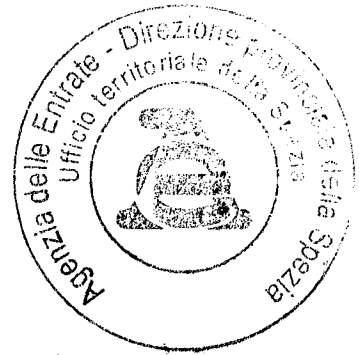




STATUTO

ASSOCIAZIONE LUNATICA ODV

Art. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE

1. È costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m. (in seguito denominato Codice del Terzo settore) un'associazione denominata **"LUNATICA"** (d'ora in avanti **associazione**).
2. A seguito dell'iscrizione nella sezione ODV del Registro unico nazionale del Terzo settore e per la durata della stessa, l'associazione inserisce nella denominazione sociale l'acronimo "ODV" e se ritenuto opportuno potrà utilizzare anche l'acronimo ETS. In conseguenza dell'iscrizione al Registro del Terzo Settore, l'associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 - SEDE - DURATA - ADESIONE

1. L'associazione ha sede legale nel Comune della Spezia in Via Genova 175.
2. L'associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale nell'ambito comunale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.
3. La durata dell'associazione è fino al 2060 e sarà prorogabile nei modi e nei termini stabiliti dalla Legge.

Art. 3 - FINALITÀ E ATTIVITÀ

1. L'associazione non ha finalità di lucro e persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della dignità dei/delle propri/e iscritti/e, ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di sesso, come anche previsto dalla Costituzione:
 - a. la tutela delle donne, riconoscendo la violenza maschile e di genere come sistemica, che attraversa tutti gli ambiti della vita delle donne che si articola e autoalimenta nella sfera familiare e delle relazioni, a quella economica, da quella politica e istituzionale, a quella sociale e culturale, nelle sue diverse sfaccettature – come violenza fisica, sessuale e psicologica.
 - b. la tutela delle donne contro la violenza, intesa come meccanismo sociale cruciale per mezzo del quale le donne sono relegate in una posizione subordinata e che si rivolge oltre che contro le donne, anche contro le persone LGBTQIA+ ed il femminicidio risulta essere soltanto la punta dell'iceberg di un fenomeno più radicato;
 - c. l'aiuto e la solidarietà nelle situazioni di disagio e sofferenza causati dal rifiuto delle persone LGBTQIA+ sia nella famiglia, sia nella società;
 - d. l'aiuto rivolto alle famiglie, in particolare ai genitori, per il riconoscimento e la piena accettazione dei figli; c) l'impegno contro le ingiustizie, le intolleranze, la violenza e ogni forma di esclusione cui possono essere soggette le persone in quanto LGBTQIA+ ;
 - e. l'impegno per i diritti civili e le pari opportunità per le famiglie con persone LGBTQIA+ o composte da persone LGBTQIA+ , oltre che per ogni singola persona LGBTQIA+, nella libertà e nel rispetto della dignità di ognuno/a;
 - f. l'impegno volto al contrasto delle diverse forme di pregiudizio e di bullismo omo-bitransfobico tra i giovani e gli adulti;
 - g. la promozione di una cultura dell'inclusione, dell'accoglienza, del non-giudizio, della valorizzazione di tutte le diversità;
 - h. l'informazione e sensibilizzazione sulle tematiche LGBTQIA+ e su come riconoscere le forme di violenza di genere per migliorare le conoscenze su questi temi;

- i. la formazione e informazione dei giovani, dei genitori, degli educatori, dei pubblici funzionari dei lavoratori nel campo sportivo e dello spettacolo, ecc.
- j. il supporto per una sessualità consapevole e rispettosa di sé e dell'altra sotto tutti i punti di vista. (sociale, sanitario, relazionale, affettivo, ecc)

L'associazione potrà operare in Italia e nei paesi in via di sviluppo, anche attraverso la collaborazione con altre organizzazioni non profit con finalità affini, per promuovere condizioni di piena realizzazione di ogni persona. Per il perseguimento delle predette finalità, l'associazione si propone di svolgere, in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi, una o più delle seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (a);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (d);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (w);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.lgs. n. 117/2017 (i);
- l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale (k);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (u);
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (q);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, *(alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (e))*
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (h);
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni (j);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa l).

L'associazione in particolare persegue tali attività di interesse generale mediante:

- azioni di sensibilizzazione per la tutela e l'estensione dei diritti e dei doveri civili;
- istituzione e gestione di sportelli di accoglienza e ascolto rivolti alle persone che hanno vissuto forme di violenza;
- ascolto telefonico;

MD

- promozione di gruppi d'incontro e di auto-mutuo aiuto contro la violenza di genere, al fine di togliere dall'isolamento, dare sollievo, e consentire risonanze emotive profonde che possono favorire il cambiamento;
- partecipazione a manifestazioni contro la violenza di genere e dai generi
- partecipazione a Pride LGBTQIA+ nazionali e locali;
- promuovere una corretta informazione sull'educazione all'affettività soprattutto tra i/le giovani, anche in collaborazione con altre organizzazioni ed enti;
- promozione e/o organizzazione di eventi, quali ad esempio meeting, conferenze, dibattiti, workshop, presentazione di libri, congressi, seminari, corsi, proiezioni di film e documentari;
- promozione e/o realizzazione e/o finanziamento di progetti o altre iniziative di carattere socioassistenziale e/o socio-educativo, anche partecipando a bandi pubblici;
- promozione e/o gestione di eventi, iniziative e progetti formativi ed educativi negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, al fine di preparare i giovani ad una sessualità consapevole e rispettosa di sé e dell'altro/a, oltre che diffondere una cultura dell'accoglienza e valorizzazione di tutte le diversità e di contrasto al bullismo omo-bi-transfobico;
- sensibilizzazione delle strutture politiche, amministrative e sanitarie, e delle istituzioni pubbliche in generale, al fine di fornire una corretta informazione sul tema e migliorare i servizi e l'assistenza oggi esistenti a favore delle donne e delle persone LGBTQIA+, anche elaborando proposte concrete ed operative che possano essere traducibili in norme legislative;
- cura e/o finanziamento della redazione di dispense, articoli, periodici ed altre pubblicazioni utili ad informare ed educare gli individui in relazione alle tematiche sulla violenza di genere;
- ricerca, formazione e aggiornamento di nuovi/e volontarie, favorendone anche l'organizzazione in rete, al fine di creare un gruppo di persone attive e motivate all'interno del territorio di pertinenza;
- promozione ed organizzazione di campagne di sensibilizzazione e di raccolta fondi al fine di finanziare le attività istituzionali dell'Associazione, nei limiti previsti dalla legge;
- utilizzo dei possibili strumenti informatici (sito internet, pagina Facebook o altro social network), allo scopo di divulgare e fare conoscere le tematiche istituzionali dell'Associazione, oltre a pubblicizzarne l'attività e incentivare l'adesione di nuovi volontari;
- svolgimento di ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento;
- la prevenzione e sensibilizzazione sui temi del disagio, dell'emarginazione sociale, della disuguaglianza economica, della salute, dell'immigrazione e dell'interculturalità, attraverso interventi nelle scuole, progetti sperimentali, pubblicazioni, incontri di studio;

- l'animazione e sostegno al mutuo aiuto e alla condivisione fra persone che affrontano una stessa condizione di difficoltà;
- la sensibilizzazione della cittadinanza e dell'opinione pubblica sulle diverse forme di disagio sociale, emarginazione, discriminazione, fragilità; sul diritto alla salute ed all'informazione.

Le suddette attività saranno svolte a titolo esemplificativo e non esaustivo anche, tramite:

- organizzazione di eventi, manifestazioni, feste, spettacoli di varia natura, sagre e più in generale eventi di aggregazione anche sportivi per la promozione e la conoscenza delle attività e degli scopi dell'associazione anche ai non aderenti e alla cittadinanza.

Stampa circolare: *Stampa illeggibile*

Handwritten signature

Nell'ambito delle proprie attività l'associazione potrà collaborare con le altre associazioni, istituzioni, enti pubblici e privati e/o terzi in genere al fine del perseguimento delle proprie finalità. Per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statuari, l'associazione potrà stipulare convenzioni con il Comune e con altri Enti sia pubblici che privati nello svolgimento di servizi. La stessa potrà, inoltre attuare qualsiasi altra iniziativa ritenuta utile per il raggiungimento degli scopi sociali sopra descritti nel rispetto della legalità e delle disposizioni normative che disciplinano i luoghi nei quali essa si troverà ad operare il tutto nella convinzione che attraverso la cultura e la socializzazione si possa migliorare la vita degli associati e della collettività.

4. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
5. L'Associazione può esercitare attività diverse, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, purché siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dal medesimo articolo e dalle relative disposizioni attuative. A tal fine, è demandata al Consiglio direttivo la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e criteri.
6. Per la realizzazione delle proprie attività, l'associazione si avvale in modo prevalente dell'attività dei volontari associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Può, tuttavia, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta e in ogni caso, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.
7. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo. L'associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche.

ART. 4 – ASSOCIATI/E

Il numero delle/degli associate/i è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere associate/i dell'associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e le finalità e che si impegnino a realizzarli e che, pertanto, si riconoscano ed accettino il presente Statuto.

ART. 5 - REQUISITI E MODALITA' DI ADESIONE

1. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda d'ammissione scritta che dovrà contenere:
 - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. In caso di domanda di ammissione presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.
2. Per gli/le associati/e minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del diciottesimo anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Man

3. Al compimento della maggiore età, essi acquisiranno il diritto ad essere candidati/e, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, ad una carica elettiva dell'associazione.
4. A persone che si sono distinte per particolari meriti è possibile attribuire la qualifica di "associato onorario", che risponde comunque al principio di uguaglianza di tutti/e gli/le associati/e, senza esclusione o diversificazione di diritti e doveri.
- Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato/a. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni; quest'ultimo, entro i successivi 30 giorni, può proporre appello all'Assemblea degli/delle associati/e, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.
6. La validità della qualifica di associato/a, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa ed al rilascio della tessera sociale.
7. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati/e dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
8. Il Consiglio Direttivo può comunque appositamente delegare uno o più consiglieri/e all'accoglimento delle domande di nuova ammissione ed al rilascio della tessera sociale, previo pagamento della quota associativa; in tal caso, è tenuto a ratificarne l'operato entro 30 (trenta) giorni. Nel caso in cui il/la consigliere/a delegato/a dovesse decidere per la non ammissione, la richiesta dovrà essere valutata dal Consiglio Direttivo, che dovrà essere convocato, per la relativa decisione, nei successivi 30 (trenta) giorni.
9. Lo status di associato/a ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'articolo 8. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione.

Art. 6 - DIRITTI DEGLI/DELLE ASSOCIATI/E

1. Gli/le associati/e hanno diritto di partecipazione alle attività e di utilizzo delle strutture dell'Associazione, ad essere informati sulle attività e controllarne l'andamento, partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione, concorrere all'elaborazione ed approvazione del programma dell'attività. Ogni associato/a, purché iscritto nel libro degli associati da almeno 3 mesi, inoltre, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi dell'associazione stessa, nonché, se maggiore d'età, ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione.
2. Gli/le associati/e hanno diritto a prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci. Hanno diritto, inoltre, di esaminare i libri sociali obbligatori.

Art. 7 - DOVERI DEGLI/DELLE ASSOCIATI/E

1. Gli/le associati/e sono tenuti/e:
- a. all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
 - b. a sottoscrivere eventuali dichiarazioni di impegno in relazione a quanto sopra;
 - c. a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività.
- La quota associativa non è in nessun caso restituibile, è intrasmissibile e non rivalutabile.
- Gli/le associati/e che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 8 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO/A - SANZIONI

1. La qualifica di associato si perde per recesso, per esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'associazione o per causa di morte.
2. Ciascun associato dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere e contestualmente restituire la tessera sociale; il recesso avrà effetto nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio direttivo medesimo.
3. Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari (tra cui la esclusione) il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell'associazione o in generale l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali dell'Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all'associazione.
4. In tali casi, il Consiglio Direttivo dell'associazione, valutato il comportamento del singolo associato, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:
 - a. richiamo scritto;
 - b. inefficacia temporanea e sospensione della tessera per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno;
 - c. proporre all'assemblea degli associati l'inefficacia ed il ritiro definitivo della tessera sociale e l'esclusione dall'associazione.
5. Il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui alle lettere a) e b) tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima o di altra condotta o infrazione. Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto all'associato l'addebito così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi 10 giorni, al Consiglio Direttivo controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente. All'esito del riesame (in caso di esito negativo di quest'ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte dell'associato, al termine del periodo di 10 giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo. Di esso dovrà essere data comunicazione scritta all'associato, la quale, entro 15 giorni dall'avvenuta ricezione, potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri dell'Associazione ovvero, nel caso in cui l'organo non sia stato istituito, all'Assemblea degli associati, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile. I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso.
6. Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro 6 mesi decorrenti dal termine iniziale previsto comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.
7. Gli associati receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.
8. Il recesso, l'esclusione, la decadenza dell'associato determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'associazione.

Art. 9 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche di cui all'art. 11, le entrate e le rendite comunque conseguite.
2. Tutto quanto costituente il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

Art. 10 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. In caso di scioglimento dell'Associazione si applicano le vigenti disposizioni contenute nel Codice civile e le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
2. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto, previo parere preventivo positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ente del Terzo Settore possibilmente con finalità analoghe, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci.
3. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra gli associati.

Art. 11 - RISORSE ECONOMICHE

1. L'associazione trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, entrate derivanti da attività effettuate ai sensi dell'articolo 84 comma 1 D.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, proventi delle attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore, altre entrate previste espressamente dalla legge.
2. Per l'attività di interesse generale prestata, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i.

Art. 12 - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre d'ogni anno.
2. Il Consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'articolo 13 e dall'articolo 87 del D.lgs 117/2017. L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.
3. Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione.
4. L'associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo.
5. L'Assemblea approva il bilancio di esercizio (unitamente al bilancio sociale, ove la sua redazione sia obbligatoria o ritenuta opportuna) entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio.
6. Qualora l'associazione sia priva di personalità giuridica e consegua ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ad euro 300.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
7. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 60.000 euro, il rendiconto per cassa può indicare le entrate e le uscite in forma aggregata.
8. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 13 LIBRI SOCIALI

1. Oltre alle scritture contabili previste negli articoli 13, 14 e 17 c. 1 del D.lgs. 117/2017 l'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi tenuti presso la sede legale dell'ente, previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. Gli associati sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

Art. 14- UTILI O AVANZI DI GESTIONE E FONDI DI RISERVA

1. È fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate o altre disponibilità dell'associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
2. L'associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 15 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea delle Associate;
2. il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione;
3. la Presidente;
4. l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;
5. il Revisore legale nei casi previsti dalla legge.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e del Revisore legale dei conti, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 16 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI/E



1. L'Assemblea degli associati è il massimo organo rappresentativo degli associati dell'Associazione che la costituiscono. È convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
2. Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.
3. Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'associazione, occorre in prima convocazione la presenza (personale o per delega) di almeno tre quarti degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno un terzo degli associati aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti. In caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo anche nella seconda convocazione, è possibile una ulteriore convocazione, da tenersi in un giorno diverso da quello fissato per la seconda, nella quale occorre la presenza, di persona o per delega, di almeno un quarto dei soci aventi diritto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti, di persona o per delega, in assemblea.
4. Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati aventi diritto.
5. Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto gli associati iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di due associati.
6. È ammessa inoltre la partecipazione di ogni associato in Assemblea a distanza, mediante mezzi di telecomunicazione in video conferenza o in teleconferenza ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.
7. La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso, da affiggersi nella bacheca della sede dell'Associazione e da portare a conoscenza dei soci con altre forme di pubblicità (quali, ad es., comunicazione scritta con posta ordinaria, ovvero a mezzo di posta elettronica, con obbligo di trasmissione di avvenuta ricezione, fax) almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è normalmente presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, salvo il caso in cui l'Assemblea, a maggioranza dei presenti, provveda a nominare, per singola adunanza, il proprio presidente.
8. L'Assemblea nomina un Segretario e, all'occorrenza, gli scrutatori.
9. Le deliberazioni sono assunte con voto palese, tranne nei casi in cui venga richiesto il voto segreto dalla legge o da almeno il trenta per cento dei soci presenti.
10. Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

Handwritten signature

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- a. nomina e revoca i componenti degli organi sociali e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'Organo di controllo;
- b. approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, laddove previsto o ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
- c. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- d. delibera sull'esclusione degli associati;
- e. delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- f. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g. approva l'eventuale regolamento interno;
- h. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- i. delibera sugli altri oggetti attribuiti alla competenza della stessa dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto.

Art. 18- CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 7 (sette) eletti fra gli associati.
2. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
3. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione), durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 19- ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'assemblea. L'assemblea degli associati chiamata ad eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, in apertura dei lavori assembleari, può nominare/eleggere una Commissione Elettorale composta da tre membri associati non candidati alle elezioni, per presiedere le operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale, nel caso in cui l'Assemblea decida - a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti - per la votazione segreta e scrutinare i voti espressi.
2. In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, ai componenti cessati subentrano automaticamente i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali. Il Consiglio Direttivo prende atto dell'avvenuto subentro nella sua prima seduta utile.
3. Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.
4. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea degli associati, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.
5. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 giorni l'Assemblea degli associati perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 20 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione. Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, a mezzo lettera, e-mail da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza, dal Presidente; in caso di urgenza, il predetto termine può essere ridotto a due giorni.
2. Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo stesso. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 giorni dalla richiesta.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono normalmente a scrutinio palese, salvo che non sia richiesto lo scrutinio segreto dalla maggioranza dei consiglieri presenti.
4. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell'associazione.

Art. 21 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i propri membri:
 - a. uno o più Vicepresidenti (se più Vicepresidenti, uno deve essere Vicario del Presidente);
 - b. il Tesoriere;
 - c. il Segretario;
 - d. i Responsabili delle eventuali commissioni di lavoro.
2. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.
3. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
 - a. predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
 - b. dare esecuzione alle delibere assembleari;
 - c. formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;
 - d. determinare la quota associativa annuale;
 - e. predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - f. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
 - g. deliberare in merito all'adesione di un nuovo associato, ovvero ratificare l'adesione, e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro associati;
 - h. individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e successive modifiche ed integrazioni, esperibili dall'associazione;
 - i. delibera le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - j. deliberare la proposta di esclusione degli associati da sottoporre all'assemblea dei soci;
 - k. recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun associato;
 - l. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea degli associati, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
 - m. m)predisporre il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ed il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal medesimo Consiglio Direttivo);
 - n. stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione;
 - o. vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.

Art. 22 - PRESIDENTE

mm

1. Il/La Presidente è il/la legale rappresentante dell'associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.
2. È eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti e dura in carica per tre anni.
3. Ha i seguenti compiti e poteri:
 - convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
 - convocare l'Assemblea degli associati;
 - svolgere l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive dei suddetti organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta;
 - sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'associazione;
 - aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere;
 - nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione.
4. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente.
5. In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 23- SEGRETARIO/A

Il/La Segretario/a, di concerto con il/la Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell'associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 24 – TESORIERE/A

1. Il/la Tesorier/ac, di concerto con il/la Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti l'associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di bilancio di esercizio e di bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo) da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della formale presentazione - per l'approvazione - in Assemblea degli/delle Associati/e.

Art. 25 - ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
2. L'Organo di controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo resta in carica per tre anni, e comunque sino all'approvazione del bilancio del terzo anno.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

MS

4. Esso può esercitare inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo deve essere costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
5. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati

ART. 26 REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. Laddove obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Organo di controllo può esercitare l'incarico della revisione legale dei conti, a condizione che il componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. Qualora il componente dell'Organo di controllo non sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro, l'Assemblea affida l'incarico della revisione legale dei conti ad un soggetto iscritto nell'apposito registro o ad una società di revisione legale.

Art. 27 (VOLONTARI E VOLONTARIE)

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'articolo 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
7. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 28 (LAVORATORI E LAVORATRICI)

8. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.
9. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 33 del D.lgs. 117/2017 il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Art. 29 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria degli associati validamente costituita ai sensi del precedente art. 16. La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, scelti anche fra i non associati, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del precedente art. 10.

Art. 30 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Art. 31 - NORME TRANSITORIE

1. Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

Approvato dall'Assemblea Straordinaria degli associati in data 17 giugno 2026.



inciale della S.



DIREZIONE PROVINCIALE DI: LA SPEZIA

UFFICIO TERRITORIALE DI: LA SPEZIA

Registrazione di Atto Privato

Il 07/07/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti: _____

codice ufficio TLL , serie 3 , numero 465

data di stipula: 17/06/2026

ident.vo telematico: TLL26L000465000HH per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: MNTSDR88R57Z614M

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

91107340118				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 224,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24